



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

## ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilasedici, addì 24 del mese di febbraio alle ore 12,00 in Parma, nella sala riunioni del Rettorato, Via Università, 12, convocato dal Magnifico Rettore, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

o m i s s i s

Sono presenti i Signori:

Prof. Loris	BORGHI	Rettore – Presidente
Prof. Gian Luigi	de' ANGELIS	Membro
Prof. Edzeario	PRATI	Membro con funzioni di Segretario
Prof. Salvatore	PULIATTI	Membro
Prof.ssa Laura	ROMANO'	Membro
Dott. Riccardo	MARINI	Membro
Sig. Guglielmo	AGOLINO	Membro
Sig. Geremia	RAMUNDO	Membro

Assenti giustificati: Ing. Renato Casappa, Dott. Ivano Ferrarini.

Partecipano alla seduta i Revisori dei Conti: Prof. Giovanni BENCIVENGA, Dott. Antonio SALVINI e Dott. Domenico SCOTTI.

o m i s s i s

**545/31511 MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE  
ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE (150 ORE)  
– ART. 11 DLGS 29 MARZO 2012 N. 68**

Il Consiglio,

richiamato l'art. 11 del D.Lgs 29 marzo 2012 n. 68 "Norme sul diritto agli studi universitari";

richiamato il DPCM 09/04/2001 "Criteri per uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario";

richiamato il "Regolamento per la disciplina dell'attività di collaborazione a tempo parziale prevista dall'art. 11 del D.Lgs 29 marzo 2012 n. 68, approvato con delibera n. 472/28587 dell'18 dicembre 2009;

ritenuto di riformulare anche sulla scorta della proposta del Consiglio degli studenti nella seduta del 30 ottobre 2015 il regolamento delle attività di collaborazione a tempo parziale (150 ore) di cui al D.Lgs. 68/2012, al fine di introdurre una più precisa e snella disciplina nello svolgimento delle attività e nelle assegnazioni dei collaboratori;

riscontrato il parere favorevole espresso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 27 gennaio 2016;

preso atto della deliberazione del Senato Accademico n. 533/17861 del 22 febbraio 2016;

unanime,

d e l i b e r a

di approvare il Regolamento per la disciplina delle attività di collaborazione a tempo parziale (150 ore) di cui all'art. 11 del D.Lgs n. 68/2012, nel testo allegato alla presente deliberazione, parte integrante della stessa.

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE (150 ore) – D.LGS 68/2012**

### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 11 del DLGS 29 marzo 2012 n. 68 e ai sensi del D.P.C.M. 9.4.2001, disciplina forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università degli Studi di Parma, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza di cui all'art. 11 del DLGS 29 marzo 2012 n. 68, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

## Art. 2 - Disposizioni generali

Le prestazioni richieste allo studente per le collaborazioni di cui all'art. 1 non possono superare le 150 ore per ciascun anno accademico nel quale lo studente ha presentato domanda e danno diritto ad un corrispettivo, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

## Art. 3 – Forme di collaborazione

Le prestazioni richieste si concretizzano nel supportare attività istituzionali proprie dell'Ateneo, con esclusione di quelle indicate all'art. 11 del DLGS 29 marzo 2012 n. 68, da svolgersi presso uffici amministrativi e altre strutture dell'Ateneo di Parma, presso le sedi ER.GO di Parma o presso altre sedi convenzionate con l'Ateneo.

I compiti assegnati non possono comportare responsabilità amministrativa o contabile e devono configurarsi come aggiuntivi o integrativi delle mansioni istituzionalmente svolte da personale tecnico-amministrativo.

## Art. 4 – Determinazione delle necessità

Allo scopo di individuare le effettive necessità, i responsabili delle strutture che intendono avvalersi di collaboratori a tempo parziale (150 ore) devono farne richiesta alla UOS competente con un anticipo di almeno 30 giorni indicando:

- il numero di collaboratori di cui intendono usufruire
- le attività alle quali saranno destinati
- i periodi presunti di impiego
- le sedi di servizio

Richieste straordinarie ed urgenti non preventivabili di collaboratori, non rientranti nella gestione ordinaria, devono essere preventivamente concordate con la UOS di competenza.

## Art. 5 – Bando di concorso

L'idoneità allo svolgimento della attività di collaborazione a tempo parziale è determinata dal possesso delle condizioni di merito ed economiche indicate dal Bando di Concorso.

Il Bando di Concorso viene approvato annualmente dal CdA ed è pubblicato sul sito web di Ateneo. Il Bando indica termini, modalità e condizioni di ammissibilità per la presentazione delle domande, cause di esclusione e criteri per la determinazione del punteggio di merito. Il Bando indica altresì modalità di pubblicazione degli esiti delle domande e modalità e termini per la presentazione delle istanze di riesame da parte degli studenti esclusi.

#### Art. 6 - Graduatorie

Entro la data indicata nel Bando di Concorso la UOS di competenza predispone la graduatoria degli aventi diritto a svolgere attività di collaborazione nell'anno accademico di riferimento.

La graduatoria è approvata con apposito decreto rettorale e resta valida fino all'entrata in vigore della graduatoria per l'anno successivo.

#### Art. 7 – Incompatibilità

L'attività di collaborazione svolta ai sensi dell'art. 11 del DLGS 29 marzo 2012 n. 68 è incompatibile con:

- attività di supporto al tutorato di cui al DM 198/2003
- attività di tutor pari di cui alla Legge 17/ 99
- attività di lavoro dipendente svolta contestualmente al periodo di valenza del contratto.

#### Art. 8 – Contratto

Il contratto di collaborazione deve essere sottoscritto prima della data di inizio delle attività e deve indicare:

- la data di inizio della prestazione
- la durata della prestazione
- la struttura di assegnazione
- il corrispettivo dovuto e le modalità di erogazione
- la clausola espressa di risoluzione del contratto per gravi motivi o per inadempienza
- l'indicazione degli ulteriori casi che possono determinare la risoluzione del contratto
- l'indicazione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 11 del DLGS 29 marzo 2012 n. 68.

#### Art. 9 – Compenso

Il compenso orario è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione e viene indicato sul relativo bando di concorso.

Lo studente potrà scegliere di ricevere il corrispettivo in una unica soluzione al termine della prestazione o periodicamente.

E' necessario che le schede periodiche di rilevazione presenze siano trasmesse alla UOS di competenza entro la prima decade del mese successivo a quello cui fanno riferimento.

Nel caso in cui lo studente non completi il monte ore previsto si provvederà alla liquidazione delle ore effettivamente svolte.



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

## Art. 10 – Assegnazioni

L'assegnazione dei collaboratori alle strutture richiedenti è fatta unicamente nel rispetto della graduatoria ed in ordine decrescente.

La convocazione dello studente avviene tramite comunicazione inviata alla casella di posta elettronica assegnata dall'Università allo studente (@studenti.unipr.it).

Lo studente contattato per lo svolgimento delle attività di collaborazione è tenuto a dare conferma di accettazione per via telematica entro i 10 giorni dalla comunicazione degli uffici. La formale sottoscrizione del contratto deve essere stipulata entro e non oltre l'avvio delle prestazioni di collaborazione; diversamente sarà considerato rinunciatario.

La mancata accettazione per più di due volte determinerà il riposizionamento in calce alla graduatoria.

In caso di non accettazione si procederà alla chiamata dello studente collocato nella posizione immediatamente successiva.

Dell'avvenuta assegnazione è data informazione al responsabile della struttura mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica.

Nella sede di servizio deve essere assicurata la presenza di personale strutturato durante il periodo di permanenza del collaboratore.

L'assegnazione dei collaboratori avviene nei limiti delle risorse disponibili in bilancio e sulla base di graduatorie formulate secondo i criteri di merito e condizione economica.

## Art. 11 – Responsabilità della struttura

Il responsabile della struttura:

- concorda con il collaboratore le modalità e gli orari di svolgimento dell'attività, assicurandosi che gli orari nei quali le collaborazioni sono prestate interferiscano quanto meno possibile con la frequenza ai corsi e con le attività di studio;
- vigila sulla corretta esecuzione della prestazione;
- verifica il rispetto degli orari concordati con il collaboratore;
- comunica i casi di inadempienze o irregolarità nella esecuzione del contratto che possano portare alla risoluzione della collaborazione;
- tiene e sottoscrive le schede di rilevazione delle presenze;
- trasmette, al termine del contratto, una relazione sulla attività svolta dal collaboratore con una valutazione di merito sulla prestazione resa.

Il Responsabile della struttura può individuare, tra il personale strutturato afferente la struttura, un incaricato a cui affidare la gestione del contratto con il collaboratore e la gestione delle attività di cui al comma precedente, dandone contestuale comunicazione alla UOS di competenza.

#### Art. 12 - Responsabilità dello studente

Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto indicato nel contratto di assegnazione con la maggior diligenza possibile, rispettando l'orario di servizio e le modalità stabilite dal responsabile della struttura.

#### Art. 13 – Modalità di svolgimento dell'incarico

L'attività di collaborazione ha inizio dopo la sottoscrizione formale del contratto di accettazione e alla data stabilita dal responsabile della struttura di assegnazione, che non può comunque essere superata a 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

La durata della attività non può superare le 150 ore per anno accademico e deve di norma essere espletata entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, salvo diverso accordo con il responsabile della struttura assegnataria che è tenuto a darne immediata comunicazione alla UOS di competenza. In mancanza di comunicazione la collaborazione si intende risolta allo scadere del sesto mese, anche nel caso in cui non siano state interamente effettuate le 150 ore previste.

L'attività è sospesa per malattia dello studente. In questo caso lo studente deve darne immediata comunicazione al responsabile della struttura indicando la durata del periodo di assenza. Al rientro dal periodo di malattia, lo studente ha diritto a svolgere tutte le ore di collaborazione residue.

Il responsabile della struttura può inoltre autorizzare la sospensione della collaborazione, per un periodo non superiore ai 30 giorni, nel caso in cui lo studente sia impossibilitato per gravi e documentati motivi a svolgere l'attività di collaborazione.

Qualora allo scadere del periodo di rinvio o di sospensione lo studente non riattivi il rapporto di collaborazione, il contratto è risolto.

La struttura è tenuta a darne comunicazione alla UOS di competenza entro i 15 giorni successivi per gli adempimenti conseguenti.

#### Art. 14 - Risoluzione del contratto

Il contratto di collaborazione è risolto di diritto nei seguenti casi:

- conseguimento della laurea, trasferimento ad altra sede, rinuncia agli studi, decadenza;
- applicazione a carico dello studente di provvedimenti sanzionatori a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 del DLGS 29 marzo 2012 n. 68 e del DPCM 09/04/2001;
- mancata presentazione presso la struttura di assegnazione, senza giustificato motivo, per un periodo continuativo di almeno tre giorni;
- sopraggiunta causa di incompatibilità;
- inserimento dello studente in un programma di mobilità internazionale (Erasmus).



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Il contratto di collaborazione è inoltre risolto nei seguenti casi:

- rinuncia dello studente
- inadempienza, incapacità di svolgere il lavoro assegnato o gravi mancanze e/o negligenze nello svolgimento dello stesso.

Contro il provvedimento di risoluzione del contratto lo studente può presentare istanza al Magnifico Rettore entro i 15 giorni successivi al ricevimento del relativo provvedimento.

L'istanza deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, alla UOS Contributi, diritto allo studio e benessere studentesco, P.le San Francesco 2 Parma, oppure tramite PEC all'indirizzo [sett.contributidirittoallostudio@pec.unipr.it](mailto:sett.contributidirittoallostudio@pec.unipr.it) o inviando una mail a [150ore@unipr.it](mailto:150ore@unipr.it).

Dell'esito dell'istanza sarà data comunicazione allo studente entro 60 giorni successivi al ricevimento della stessa.

## Art. 15 – Sanzioni

Qualora lo studente abbia presentato dichiarazioni successivamente accertate come non veritiere, il contratto è immediatamente risolto ed i contributi economici concessi vengono revocati, effettuando il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2012, lo studente sarà inoltre sottoposto a sanzione amministrativa, cioè al pagamento di un importo triplo rispetto al valore del beneficio concesso e indebitamente goduto.

Lo studente perderà infine il diritto ad ottenere qualsiasi altra provvidenza del diritto allo studio universitario per tutta la durata del corso degli studi.

Nel caso di accertamento di dichiarazione non veritiera l'Università è inoltre tenuta a segnalare i fatti

all'Autorità Giudiziaria, inoltrando la documentazione raccolta, per le eventuali determinazioni

da parte dell'Organo competente, circa la sussistenza dei seguenti reati:

- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 c.p.)
- truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (art. 640 c.p.)

## Art. 16 - Assicurazione

L'Università provvede, a proprie spese, all'assicurazione contro gli infortuni degli studenti cui sia stata assegnata un'attività di collaborazione.

**Art. 17 - Disposizioni finali**

Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed è valido a decorrere dall'anno accademico 2016/2017.

Il Regolamento è integrato dalle disposizioni contenute nel bando annuale di concorso per lo svolgimento di attività di collaborazione a tempo parziale (150ore).

Il Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

o m i s s i s

**IL SEGRETARIO**

f.to Edzeario Prati

**IL RETTORE**

f.to Loris Borghi

.....  
**PER COPIA CONFORME**  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
Silvana Ablondi

DESTINAZIONE ESTRATTI			N.
Rettore	Dirigente Area Affari Generali e Legale	Dirigente Area Didattica	Atti
Direttore Generale	Dirigente Area Economico Finanziaria	Dirigente Area Organizzazione e Pers.	Aff. Istituz.
Pro Rettore	Dirigente Area Edilizia	Dirigente Area Sistemi Informativi	
Vicario	Dirigente Area Ricerca		